



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.12.2007
COM(2007) 841 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'applicazione nel 2006 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

INTRODUZIONE

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹ stabilisce, all'articolo 17, paragrafo 1, che ciascuna istituzione pubblica annualmente una relazione che riporta il numero dei casi in cui ha rifiutato l'accesso ai documenti e illustra i motivi di tali rifiuti. La relazione deve inoltre indicare il numero di documenti sensibili i cui riferimenti non sono stati inseriti nel registro pubblico.

La presente relazione per l'anno 2006 è la quinta presentata dalla Commissione in applicazione di tale disposizione.

L'allegato alla presente relazione contiene statistiche sul trattamento delle domande di accesso. Una serie di tabelle riporta le cifre relative agli ultimi tre anni di applicazione del regolamento, permettendo in tal modo di seguirne l'evoluzione. A questo proposito va sottolineato che le statistiche riguardano esclusivamente le domande di accesso a documenti non pubblicati e non comprendono né gli ordinativi di documenti già pubblicati né le domande di informazione.

1. Politica di trasparenza

Nel 2006 è proseguita la riflessione sulla revisione della normativa in materia di accesso del pubblico ai documenti, decisa nel merito il 9 novembre 2005. In particolare, la Commissione ha condotto una riflessione interna per preparare la consultazione pubblica del 2007.

2. Registri e siti internet

2.1. A fine 2006, il registro dei documenti della Commissione comprendeva 73 708 documenti (cfr. tabella allegata).

2.2. L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento stabilisce che i documenti "sensibili"² sono iscritti nel registro solo con il consenso dell'originatore. Nel 2006 nessun documento sensibile ai sensi della summenzionata disposizione era compreso nel registro.

2.3. I dati relativi alla consultazione del sito "Trasparenza e accesso ai documenti", accessibile sul server EUROPA, sono i seguenti:

	Numero di visitatori	Numero di sessioni	Pagine visualizzate
Totale	71 241	109 780	131 124
Media	5 937	9 148	10 927

¹GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

²"documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" o "CONFIDENTIEL" in virtù delle disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare, negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari" (articolo 9, paragrafo 1).

mensile			
---------	--	--	--

3. Cooperazione con le altre istituzioni e gli Stati membri

Nel 2006 il **comitato interistituzionale** di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento non si è riunito a livello politico.

I servizi delle tre istituzioni incaricati dell'applicazione del regolamento hanno proseguito il forum di scambio su questioni di carattere giuridico relative all'applicazione del regolamento.

4. Analisi delle domande di accesso

4.1. Nel corso del 2006 si è confermato l'aumento costante del numero di **domande iniziali** osservato dall'adozione del regolamento. Per il 2006, sono state registrate 3 841 domande iniziali, ossia 445 domande in più rispetto al 2005.

4.2. Il numero di **domande di conferma** è calato sensibilmente; nel 2006 ne sono state registrate 140, a fronte di 233 nel 2005.

4.3. Per quanto riguarda la **ripartizione delle domande per settore d'interesse**, si segnalano poche variazioni, eccezion fatta per il settore della cooperazione in materia di giustizia, in cui il numero di domande è quasi raddoppiato. I settori della concorrenza, della cooperazione in materia di giustizia, dell'ambiente, del mercato interno e dei trasporti e dell'energia rappresentano quasi il 40% delle domande.

4.4. La **ripartizione delle domande per categorie socioprofessionali** indica un aumento significativo delle domande provenienti dal mondo accademico, che rappresentano oltre il 30% delle domande.

4.5. Infine, la **ripartizione geografica delle domande** è rimasta costante. Più del 20% delle domande proviene da persone o da organismi stabiliti in Belgio, visto il numero di imprese, studi legali e associazioni o ONG che operano a livello europeo. Inoltre, la maggior parte delle domande proviene dagli Stati membri più popolosi: Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Paesi Bassi e Spagna, che totalizzano un po' più della metà delle domande. La percentuale rappresentata dai nuovi Stati membri rimane modesta, malgrado un leggero aumento per la maggior parte di essi.

5. Applicazione delle eccezioni al diritto di accesso

5.1. La percentuale di risposte positive nella fase iniziale delle domande è aumentata rispetto agli anni precedenti.

Nel 73,83% dei casi i documenti sono stati divulgati integralmente e nel 2,94% dei casi è stato accordato l'accesso parziale ai documenti richiesti.

5.2. La percentuale di decisioni di conferma della posizione iniziale è leggermente aumentata (69,29% dei casi contro 68,24% nel 2005).

È aumentata lievemente anche la percentuale di risposte totalmente positive dopo un rifiuto iniziale (8,57% contro 7,30% nel 2005). La percentuale di decisioni che

concedono un accesso parziale dopo un rifiuto iniziale è invece leggermente diminuita (22,14% contro 24,46% nel 2005).

5.3. Nella fase iniziale, i due principali motivi di rifiuto continuano ad essere:

- la tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino), sebbene in significativo calo rispetto al 2005 (30,72% di rifiuti, contro 41,80% nel 2005);
- la tutela del processo decisionale della Commissione (articolo 4, paragrafo 3), con una percentuale del 19,06% per i casi riguardanti i pareri per uso interno e del 14,30% per quelli in cui la decisione non è stata ancora presa (pari a un totale del 33,36% di rifiuti).

La tutela degli interessi commerciali è invocata nel 8,94% dei casi di rifiuto nella fase iniziale, contro 7,78% nel 2005.

5.4. I principali motivi che giustificano la conferma del rifiuto di accesso sono gli stessi della fase iniziale, ossia:

- la tutela dell'obiettivo delle attività di indagine (27,18%);
- la protezione del processo decisionale (17,48%).

La tutela degli interessi commerciali è invocata nel 16,50% dei casi di rifiuto (contro 14,32% nel 2005) ed è quindi in netto aumento. Lo stesso vale per la protezione dei dati personali (13,59% contro 10,61% nel 2005).

6. Denunce presentate al Mediatore europeo

6.1. Nel 2006 il Mediatore ha chiuso sette casi di denuncia contro la Commissione per rifiuto di comunicazione di documenti. Cinque casi sono stati chiusi con un'osservazione critica e due senza constatazione di cattiva amministrazione.

6.1.1. Denuncia 617/2003/IP:

A una società che aveva partecipato a un appalto di cui non è risultata vincitrice è stato negato l'accesso ai documenti contenuti nelle offerte degli altri concorrenti, fra i quali dei documenti pubblici in uno Stato membro ma accessibili contro pagamento; l'accesso è stato negato in virtù del principio di cooperazione leale tra l'istituzione e lo Stato membro interessato, richiamato nel regolamento. Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse applicato male il regolamento e ha chiuso il caso con due osservazioni critiche, una sulla decisione di rifiuto e l'altra sul superamento del termine di trattamento della domanda.

6.1.2. Denuncia 1764/2003/ELB:

Il denunciante chiedeva di poter accedere alla relazione di revisione contabile dei fondi di contropartita a sostegno dell'adeguamento strutturale nella Repubblica del Niger. Su invito del Mediatore, la Commissione ha rivisto la sua posizione e ha divulgato parte della relazione. Il Mediatore ha tuttavia chiuso il caso con un'osservazione critica sul registro di documenti che ha giudicato inadeguato.

6.1.3. Denuncia 3531/2004/PB:

A uno studio legale era stato negato l'accesso a un documento inviato alla Commissione dalle autorità britanniche perchè queste si erano opposte alla sua divulgazione. Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse applicato correttamente il regolamento per quanto riguarda il rifiuto di accesso, tuttavia ha chiuso il caso con un'osservazione critica sul superamento del termine di trattamento della domanda.

6.1.4. Denuncia 582/2005/PB:

Una ONG chiedeva di poter accedere a un documento concernente una procedura di composizione delle vertenze dinanzi a un panel dell'organo di conciliazione dell'OMC. La Commissione ha negato l'accesso in virtù dell'eccezione sulla tutela delle procedure giurisdizionali. Il Mediatore ha ritenuto che tale eccezione non fosse applicabile alla procedura di composizione delle vertenze dinanzi all'OMC e ha chiuso il caso con un'osservazione critica.

6.1.5. Denuncia 1463/2005/TN:

La denunciante, un'avvocata, chiedeva di poter accedere a piani di assegnazione delle quote di emissioni di gas a effetto serra già approvati mentre erano ancora in corso negoziati per l'approvazione di altri piani. La Commissione ha negato l'accesso ai documenti richiesti (in base alle eccezioni concernenti la tutela del processo decisionale e dell'indagine in corso) fino a che non sono stati approvati tutti i piani, comunicandoli alla richiedente dopo l'approvazione. Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non avesse applicato il regolamento in modo corretto e ha chiuso il caso con un'osservazione critica.

6.1.6. Denuncia 260/2006/BU:

Il denunciante aveva chiesto di poter accedere ai documenti sulla revisione della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. La Commissione ha negato l'accesso ad alcuni documenti richiesti in quanto la loro divulgazione avrebbe compromesso il processo decisionale della Commissione. Nella decisione il Mediatore constata che la Commissione si è adoperata per soddisfare il richiedente e ha quindi chiuso il caso senza formulare osservazioni.

6.1.7. Denuncia 2654/2006/PB:

Il denunciante aveva chiesto di poter accedere a due relazioni di esperti del 2006 concernenti la lotta contro la criminalità organizzata e lo stato generale del sistema giudiziario in Bulgaria. A causa di un errore amministrativo il trattamento della domanda ha subito ritardi. La Commissione ha ammesso che a seguito di tale errore la domanda non era stata trattata in modo adeguato. Poiché nel frattempo è stato dato seguito alla domanda, il Mediatore ha chiuso il caso senza formulare osservazioni.

6.2. Nel corso del 2006 il Mediatore ha ricevuto cinque denunce di casi di rifiuto di comunicare documenti.

7. Ricorsi giurisdizionali

7.1. Il Tribunale di primo grado ha pronunciato due sentenze in cause relative a decisioni della Commissione di rifiuto totale o parziale di accesso a documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001.

7.1.1. Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 dicembre 2006, causa T-237/02, Technische Glaswerke Ilmenau (TGI) contro Commissione:

Il tribunale ha annullato la decisione della Commissione di rifiutare l'accesso al fascicolo relativo a un procedimento di controllo di aiuti di Stato, ricordando che l'istituzione è tenuta a procedere a una valutazione specifica e concreta del contenuto dei documenti richiesti. Tuttavia, l'istituzione può esimersi da tale esame quando, a causa delle circostanze particolari del caso concreto, è evidente che l'accesso deve essere negato o, al contrario, accordato. Inoltre, in via eccezionale e unicamente nel caso in cui l'onere amministrativo causato dall'esame specifico e concreto dei documenti si rivelasse particolarmente gravoso, oltrepassando così i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, può essere ammessa una deroga a tale obbligo di esame. La Commissione ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.

7.1.2. Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 luglio 2006, cause riunite T-391/03 e T-70/04, Franchet e Byk contro Commissione:

Il Tribunale ha annullato una decisione dell'OLAF nella parte in cui si rifiuta l'accesso a rapporti d'indagine, e una decisione della Commissione nella parte in cui si rifiuta l'accesso a rapporti di revisione contabile, indicando che l'eccezione diretta a tutelare "gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile" è applicabile solo se la divulgazione dei documenti di cui trattasi rischi di mettere in pericolo il completamento delle attività ispettive, di indagine o di revisione contabile. Il Tribunale precisa che i diversi atti di indagine o di ispezione possono continuare a beneficiare di tale eccezione finché proseguono le attività di indagine o ispettive, anche se l'indagine o l'ispezione particolare che ha dato luogo al rapporto cui si chiede l'accesso è terminata.

Il Tribunale inoltre conferma che il regolamento è destinato a garantire l'accesso di tutti ai documenti, e non soltanto l'accesso del richiedente ai documenti che lo concernono. Non si può quindi tenere conto dell'interesse particolare che un richiedente può far valere per accedere a un documento che lo riguarda personalmente per giustificare la divulgazione.

7.2. Il Tribunale di primo grado si è pronunciato anche in una causa relativa a una decisione della Commissione in materia di concorrenza, che vale la pena citare in quanto il Tribunale ha stabilito un nesso tra le norme sulla concorrenza e quelle sulla trasparenza. Si tratta della sentenza del Tribunale del 30 maggio 2006 nella causa T-198/03 *Bank Austria Creditanstalt AG contro Commissione*:

Il Tribunale constata che le norme di concorrenza garantiscono una protezione particolare alle informazioni di cui la Commissione è venuta a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni e che, per loro natura, sono protette dal segreto professionale, il quale copre una sfera più ampia di quella del segreto commerciale.

Al riguardo, il Tribunale precisa che occorre operare una distinzione tra la protezione che è necessario accordare a informazioni coperte dal segreto professionale rispetto a

terzi che godono di un diritto ad essere sentiti nell'ambito di un procedimento di applicazione delle norme in materia di concorrenza e la protezione che va accordata a simili informazioni rispetto al pubblico in generale. La Commissione può comunicare a tali terzi talune informazioni coperte dal segreto professionale ove tale comunicazione sia necessaria per il regolare svolgimento dell'istruttoria. Tuttavia, tale facoltà non vale per i segreti commerciali, ai quali viene garantita una tutela del tutto particolare. Informazioni protette dal segreto professionale non possono essere invece divulgate al pubblico in generale, a prescindere dal fatto che si tratti di segreti commerciali o di altre informazioni riservate.

7.3. Nel 2006 sono stati proposti cinque nuovi ricorsi contro decisioni della Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. Tre sono tuttora pendenti, uno è stato dichiarato irricevibile e un altro è stato cancellato.

7.3.1. Landtag Schleswig-Holstein/Commissione, causa T-236/06³:

La domanda è stata introdotta dal parlamento del *Land* tedesco *Schleswig-Holstein*, che chiede di poter accedere a un documento contenente un'analisi in diritto della competenza della Comunità nel settore della conservazione di dati personali da parte di un utente delle reti di comunicazione elettronica. L'accesso è stato parzialmente negato in quanto la divulgazione del documento sarebbe lesiva della consulenza giuridica della Commissione. Il ricorrente contesta l'applicazione di tale eccezione e invoca inoltre una violazione del principio di cooperazione leale tra istituzioni.

7.3.2. Landtag Schleswig-Holstein/Commissione, causa T-68/07 (ex C-406/06):

Questo ricorso verte sulla stessa domanda sopra citata. Con ordinanza del 14 giugno 2007, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile.

7.3.3. Meyer-Falk/Commissione, causa T-251/06 AJ (gratuito patrocinio)⁴:

Tale ricorso riguarda gli stessi documenti di cui al punto 6.1.7 e verte sulla decisione di rifiuto e non sul procedimento amministrativo.

7.3.4. S. Leclercq/Commissione, causa T-299/06⁵:

La ricorrente chiede di poter accedere a un estratto delle banche dati contenenti informazioni relative agli agenti della Commissione. La domanda è stata respinta per il motivo che eccedeva l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto, nel caso di specie, non si trattava di una domanda di accesso a un documento esistente detenuto dall'istituzione ai sensi di detto regolamento.

7.3.5. Eurostrategies SPRL/Commissione, causa T-203/06⁶:

³GU C 261 del 28.10.2006, pag. 24.

⁴GU C 281 del 18.11.2006, pag. 39.

⁵GU C 326 del 30.12.2006, pag. 59.

⁶GU C 224 del 16.9.2006, pag. 51.

La ricorrente è una società che chiede di poter accedere a determinati documenti relativi a una gara d'appalto per un progetto da realizzare in Polonia. Con ordinanza del 1° dicembre 2006, il Tribunale ha cancellato la causa dal ruolo.

8. Conclusioni

Come per gli anni precedenti, l'immagine generale che si ricava dall'analisi delle domande di accesso è che riguardano in percentuale elevata le attività della Commissione in materia di controllo dell'applicazione del diritto comunitario. In moltissimi casi, sono presentate per ottenere documenti atti a corroborare la posizione del richiedente nell'ambito di una denuncia, ad esempio per presunta infrazione del diritto comunitario, oppure di un ricorso amministrativo o giurisdizionale. In generale, poi, riguardano una mole considerevole di documenti la cui analisi comporta un notevole lavoro amministrativo.

Come per gli anni precedenti, l'eccezione relativa alla tutela del processo decisionale della Commissione è invocata più per tutelare l'adozione di decisioni a rilevanza individuale che il processo legislativo. In campo legislativo, sono sempre più numerosi i documenti messi direttamente a disposizione del pubblico, senza attendere domande di accesso. Le direzioni generali della Commissione hanno sviluppato i propri siti internet specifici, tramite i quali hanno reso pubblico un numero considerevole di documenti.

I casi di denuncia chiusi dal Mediatore nel 2006 sono stati per lo più oggetto di osservazioni critiche. Oltre il superamento del termine di trattamento delle domande, le osservazioni rivelano divergenze interpretative delle disposizioni del regolamento, rispetto alle quali potranno statuire in via definitiva solo le giurisdizioni comunitarie. Nel 2006 il numero di denunce presentate al Mediatore in merito all'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 è diminuito sensibilmente (cinque denunce contro quindici nel 2005).

Il Tribunale di primo grado ha confermato la propria giurisprudenza sui due seguenti punti:

- l'esigenza, in linea di principio, di un esame concreto e specifico dei documenti oggetto di una domanda di accesso;
- l'interesse particolare che un ricorrente può far valere non è pertinente ai fini della valutazione della fondatezza di una decisione di rifiuto.

Inoltre, il Tribunale ha chiarito altri due punti:

- l'eccezione "indagine" si applica finché proseguono le attività di indagine o ispettive, anche se l'indagine o l'ispezione particolare che ha dato luogo al rapporto cui si chiede l'accesso è terminata;
- le informazioni protette dal segreto professionale non possono essere divulgate al pubblico in generale, a prescindere dal fatto che si tratti di segreti commerciali o di altre informazioni riservate.

ALLEGATO

Statistiche sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001

1. CONTENUTO DEL REGISTRO

	COM	C	OG	PV	SEC	Totale
2001	1 956	5 389	-	-	4 773	12 118
2002	2 095	6 478	134	116	3 066	11 889
2003	2 338	6 823	135	113	2 467	11 876
2004	2 327	7 484	134	145	2 718	12 808
2005	2 152	7 313	129	126	2 674	12 394
2006	2 454	6 628	129	380	3 032	12 623
Totale	13 322	40 115	661	880	18 730	73 708

DOMANDE INIZIALI

2. NUMERO DI DOMANDE

2004 (1)	2005 (1)	2006
3 093	3 396	3 841

3. RISPOSTE

	2004 (1)		2005 (1)		2006	
	n.	%	n.	%	n.	%
Positive	2 005	64,82	2 188	64,43	2 836	73,83
Rifiuto	981	31,72	1 084	31,92	892	23,22
Accesso parziale	107	3,46	124	3,65	113	2,94
<i>Totale</i>	3 093	100,00	3 396	100,00	3 841	100,00

DOMANDE DI CONFERMA

4. NUMERO DI DOMANDE

2004 ⁽¹⁾	2005 ⁽¹⁾	2006
219	233	140

5. RISPOSTE

	2004 ⁽¹⁾		2005 ⁽¹⁾		2006	
	n.	%	n.	%	n.	%
Conferma	157	71,69	159	68,24	97	69,29
Revisione parziale	40	18,26	57	24,46	31	22,14
Revisione totale	22	10,05	17	7,30	12	8,57
<i>Totale</i>	219	100,00	233	100,00	140	100,00

(1) Questi dati differiscono sensibilmente da quelli indicati nelle relazioni precedenti, in quanto si è tenuto conto di un chiarimento della definizione delle domande, applicata d'ora in poi per il trattamento dei dati registrati.

RIPARTIZIONE DEI RIFIUTI SECONDO L'ECCEZIONE APPLICATA (%)

6. DOMANDE INIZIALI

	2004	2005	2006
4.1.a) Tutela dell'interesse pubblico - 1° trattino - sicurezza pubblica	0,28	0,28	1,53
4.1.a) Tutela dell'interesse pubblico - 2° trattino - difesa e questioni militari	0,75	0,21	0,60
4.1.a) Tutela dell'interesse pubblico - 3° trattino - relazioni internazionali	5,04	4,17	7,06
4.1.a) Tutela dell'interesse pubblico - 4° trattino - politica finanziaria, monetaria o economica	8,40	2,55	1,19
4.1.b) Tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo	5,79	3,68	4,85
4.2. 1° trattino - Tutela degli interessi commerciali	8,78	7,78	8,94
4.2. 2° trattino - Tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale	8,50	8,63	7,49
4.2. 3° trattino - Tutela delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile	33,24	41,80	30,72
4.3. 1° comma - Decisione non ancora adottata -pregiudizio per il processo	11,02	12,73	14,30

decisionale			
4.3. 2° comma - Parere per uso interno, in discussioni e consultazioni preliminari	15,41	14,36	19,06
4.5 Rifiuto dello Stato membro	2,80	3,82	4,26
Totale	100,00	100,00	100,00

7. DOMANDE DI CONFERMA

	2004	2005	2006
4.1.a) Tutela dell'interesse pubblico - 1° trattino - sicurezza pubblica	0,34	0,00	0,00
4.1.a) Tutela dell'interesse pubblico - 2° trattino - difesa e questioni militari	0,00	0,00	0,49
4.1.a) Tutela dell'interesse pubblico - 3° trattino - relazioni internazionali	4,76	5,31	3,40
4.1.a) Tutela dell'interesse pubblico - 4° trattino - politica finanziaria, monetaria o economica	7,82	0,53	0,97
4.1.b) Tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo	9,52	10,61	13,59
4.2. 1° trattino - Tutela degli interessi commerciali	15,31	14,32	16,50
4.2. 2° trattino - Tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale	5,78	10,88	10,19
4.2. 3° trattino - Tutela delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile	25,85	28,38	27,18
4.3. 1° comma - Decisione non ancora adottata -pregiudizio per il processo decisionale	12,59	7,96	7,77
4.3. 2° comma - Parere per uso interno, in discussioni e consultazioni preliminari	9,52	12,47	9,71
4.5 Rifiuto dello Stato membro	8,50	9,55	10,19
Totale	100,00	100,00	100,00

RIPARTIZIONE DELLE DOMANDE

8. SECONDO LA CATEGORIA SOCIOPROFESSIONALE DEI RICHIEDENTI (%)

	2004	2005	2006
Mondo accademico	11,23	10,49	32,08
Società civile (gruppi di interesse, industria, ONG, ecc.)	27,31	29,44	17,27
Membri del pubblico per i quali non è stato indicato il	32,15	31,89	16,55

profilo socioprofessionale			
Autorità pubbliche (diverse dalle istituzioni UE)	10,15	12,32	15,67
Avvocati	13,65	11,00	10,43
Altre istituzioni UE	5,00	3,78	06,85
Giornalisti	0,5	1,07	01,14

9. SECONDO LA PROVENIENZA GEOGRAFICA DELLE DOMANDE (%)

	2004	2005	2006
Belgio	26,42	22,63	20,26
Germania	12,77	13,24	18,67
Francia	8,62	9,71	09,31
Italia	10,35	9,77	08,41
Regno Unito	8,00	6,62	05,73
Paesi Bassi	4,96	5,29	05,35
Spagna	5,69	5,52	05,33
Austria	1,73	1,92	03,18
Polonia	1,58	1,48	02,61
Lussemburgo	0,65	0,66	02,15
Non indicato	5,65	7,44	01,64
Danimarca	2,08	2,14	01,55
Portogallo	1,38	1,54	01,31
Svezia	1,19	1,10	01,24
Lituania	0,19	0,28	01,21
Grecia	1,54	1,92	01,20
Irlanda	1,19	1,70	01,15
Repubblica ceca	0,5	0,63	01,08
Ungheria	0,73	0,60	0,95
Stati Uniti	0,92	0,69	0,89
Finlandia	0,69	0,88	0,78
Svizzera	0,62	0,85	0,77
Altro			0,63
Norvegia	0,35	0,44	0,51
Malta	0,27	0,35	0,49
Slovacchia	0,27	0,38	0,37
Estonia	0,15	0,13	0,37
Slovenia	0,23	0,19	0,31
Cipro	0,31	0,16	0,26
Bulgaria	0,04	0,25	0,25

Turchia	0,12	0,09	0,22
Croazia	0,04	0,09	0,22
Lettonia	0,08	0,28	0,20
Romania	0,12	0,16	0,20
Giappone	0,04	0,03	0,18
Canada	0,12	0,16	0,15
Australia			0,15
Ucraina		0,03	0,14
Liechtenstein	0,15	0,09	0,12
Russia	0,12	0,06	0,11
Israele		0,06	0,09
Cina (incl. Hong Kong)		0,06	0,08
FYROM ⁷	0,04	0,03	0,08
Albania		0,03	0,05
Brasile		0,03	0,05
Islanda		0,06	0,03
Messico		0,03	0,02
Egitto		0,06	
India		0,03	
Taiwan		0,03	

	2004	2005	2006
Paesi UE	91,58	89,13	93,93
Paesi candidati	0,27	0,54	0,22
Altri	2,48	3,34	3,49
Non indicato	5,65	7,50	2,37

10. SECONDO I SETTORI DI INTERESSE (%)

	2004	2005	2006
Concorrenza	14,58	12,70	09,85
Segretariato generale, gabinetti e consiglieri per le politiche europee	8,66	9,41	09,48
Giustizia, libertà e sicurezza	3,81	4,70	08,85
Ambiente	7,23	8,19	06,88
Mercato interno	8,5	8,01	06,68

⁷Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Energia e trasporti	5,54	6,37	06,45
Fiscalità e unione doganale	7,5	6,27	04,73
Imprese e industria	3,31	4,63	04,67
Amministrazione, personale e assunzioni	2,35	2,23	03,71
Occupazione e affari sociali	4,15	2,62	03,60
Salute e tutela dei consumatori	2,38	2,68	03,38
Aiuto esterno e sviluppo	2,39	3,06	03,35
Politica regionale	2,96	3,91	03,20
Agricoltura	5,15	4,44	03,09
Allargamento	1,31	1,99	03,06
Relazioni esterne	2,5	1,92	02,84
Commercio estero	2,27	1,67	02,27
Bilancio e audit interno	2,19	2,11	02,12
Informatica e società dell'informazione	0,88	1,83	02,11
Istruzione e cultura	1,38	1,07	02,11
Ricerca e tecnologia	1,92	1,36	01,49
Questioni giuridiche	2,81	1,92	01,46
Affari economici e finanziari	1,92	1,92	01,21
Pesca	1	1,64	01,00
Stampa e comunicazione	0,69	0,69	0,92
Lotta antifrode	2,12	1,39	0,68
Statistiche	0,15	0,32	0,58
Interpretazione e traduzione	0,31	0,25	0,17
Pubblicazioni ufficiali	0,04	0,03	0,06